

legge 111/2011 (manovra finanziaria) norme in materia di lavoro

Detassazione e decontribuzione premio di produttività

L'art.26 proroga a tutto il 2012 il regime di detassazione e decontribuzione del premio di produttività. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo, nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

Nuovo slittamento finestre pensionistiche – deroghe per lavoratori in mobilità

Come è noto, la legge 122/2010 aveva stabilito che non si può più accedere alla pensione al raggiungimento dei 40 anni di servizio ma occorre attendere altri 12 mesi (c.d."finestra mobile"), fatta salva una deroga per 10.000 lavoratori in mobilità, in mobilità lunga, e titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà .

Ora l'art.18, co. 22 ter della manovra 2011 stabilisce che chi raggiunge i 40 anni di contributi dovrà aspettare un mese in più rispetto alla finestra mobile di cui sopra se matura i requisiti nel 2012, due mesi se li matura nel 2013 e tre mesi se li matura nel 2014. Viene anche introdotta (art.18, co. 22-quater e 22-quinquies)), così come era avvenuto con la legge 122/2010, una deroga a favore di 5.000 soggetti nelle stesse condizioni previste dalla deroga precedente: le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge in esame continuano ad applicarsi, nel limite di 5.000 unità, a coloro che, maturando i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, appartengono alle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori in mobilità ordinaria con accordi stipulati entro il 30 giugno 2011 e che entro il periodo di godimento di tale indennità perfezionino i requisiti per il pensionamento;
- lavoratori in mobilità lunga con accordi stipulati entro il 30 giugno 2011;
- lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2 comma 28 legge n. 662/1996.

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi di tali deroghe, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per la Cisl valgono le stesse valutazioni espresse relativamente alla norma dello scorso anno sia per quanto riguarda il numero esiguo di lavoratori che rientrano nella salvaguardia, sia sull'applicabilità del tetto ai lavoratori in mobilità lunga, che dovrebbero essere derogati in via generale dalla applicazione delle nuove finestre. Ma, come è noto, l'urgenza che ha caratterizzato l'approvazione della manovra non ha consentito di affrontare queste e altre questioni.

Restiamo impegnati a verificare attentamente la norma in fase applicativa, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio da parte dell'Inps che, per la precedente deroga, ha mostrato ampi limiti, soprattutto per i tempi assai lunghi.

Sostituzione dell'indennità di mobilità "equivalente" con un trattamento integrativo dell'indennità di disoccupazione

L'art.18, co. 2 cancella, sostituendolo con altra norma, l'articolo 19, comma 10-bis, della legge n. 2/2009, che aveva introdotto la c.d. "indennità di mobilità equivalente", un trattamento inizialmente finalizzato a concedere a chi avesse i requisiti per l'indennità ordinaria di disoccupazione un trattamento di importo equivalente all'indennità di mobilità (80% della retribuzione per una durata massima di 12 mesi), fermo restando però che la contribuzione figurativa sarebbe rimasta quella prevista per l'indennità di disoccupazione (12 mesi di contribuzione figurativa solo per gli over 50, 8 mesi per gli altri).

La successiva estensione (avvenuta con la finanziaria 2010) di tale trattamento ai lavoratori a tempo determinato che vedessero cessare il rapporto di lavoro, nonché la formulazione contorta della norma, avevano poi portato, in qualche regione, ad una interpretazione tale per cui la c.d. indennità di mobilità equivalente potesse essere concessa anche a lavoratori privi dei requisiti per l'indennità ordinaria di disoccupazione, ma le sedi Inps non avevano avallato tale lettura. Anche a causa di questa interpretazione errata, di fatto tale indennità è stata poco utilizzata.

Ora quella norma viene sostituita da un'altra che stabilisce con maggiore chiarezza che si introduce una forma di indennità di disoccupazione "potenziata", la cui concessione è subordinata ad un decreto interministeriale. Tale beneficio spetterà ai percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, che riceveranno un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

Collocamento

L'articolo 29 della manovra riscrive l'art.6 del d.lgs. 276/03 sui regimi particolari di autorizzazione all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ma non cambia l'elenco dei soggetti per i quali sono previste condizioni di favore rispetto a quelli che devono essere rispettati dalle Agenzie per il lavoro, tra i quali figurano le organizzazioni sindacali e gli enti bilaterali. La novità consiste invece nel fatto che, mentre la normativa vigente richiede, anche per questi soggetti, il rispetto di alcuni dei requisiti formali dettati per le Agenzie per il lavoro, nella nuova norma questi requisiti vengono eliminati, tranne che per i consulenti del lavoro.

In dettaglio, i soggetti autorizzati a condizioni particolari sono i seguenti:

- a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.

Nulla cambia per quanto riguarda l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro che, come già previsto, può chiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti autorizzati all'intermediazione di una apposita fondazione o altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, restando l'iscrizione subordinata al rispetto degli stessi requisiti già previsti nel d.lgs. 276/03.

L'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per tutti questi soggetti è poi subordinata alla interconnessione al portale "clic lavoro", pena sanzione amministrativa e cancellazione dall'albo, nonché al rilascio alle Regioni e al Ministero del lavoro di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Viene poi istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, nonché esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale, che terminerà i propri lavori entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Riteniamo positivo il tentativo di completare la liberalizzazione del collocamento, incoraggiando ad operare sul mercato del lavoro soggetti istituzionali o sociali, o comunque senza fini di lucro. Tuttavia va anche sottolineato che ciò non è di per sé sufficiente a garantire la messa a regime della borsa continua nazionale del lavoro, oggi assorbita dal portale "clic lavoro", sul quale va fatto da parte del Ministero del Lavoro un maggiore sforzo per renderlo effettivamente funzionale. Così come va profuso, nelle singole Regioni, un maggiore impegno verso l'integrazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, che operano nell'intermediazione.

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

L'art.27 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, l'attuale regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 previsto per i c.d. contribuenti minimi viene reso più conveniente, ed orientato esclusivamente a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro, purchè si tratti di persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Il regime si applicherà, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, oggi pari al 20%, viene ridotta al 5 per cento. Saranno uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate ad attuare quanto previsto dalla nuova normativa.

Nella conversione in legge è stata apportata una modifica che precisa che il regime agevolato, normalmente applicabile per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, si applica anche oltre il quarto periodo di imposta ma non oltre quello di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Aperture domenicali e straordinarie nelle località turistiche o città d'arte



L'art.35, co.6, andando a modificare una norma della legge n.248/06, prevede che, in via sperimentale, per le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, non siano soggetti a limiti e prescrizioni il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.